

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

- preso atto che l'emanazione - ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge delega n. 124 del 2015 - di tale decreto legislativo, correttivo del precedente decreto legislativo n. 175 del 2016, si rende necessaria al fine di recepire le indicazioni emerse dall'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata;

- considerato che tale procedura risponde a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte Costituzionale, consistente, in virtù del principio di leale collaborazione, nella mancata intesa interistituzionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

- rilevato il carattere assolutamente innovativo della pronuncia della Corte Costituzionale la quale, pur avendo in passato "più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo" (sentenza n. 251 del 2016, considerato in diritto n. 3), ha in tal caso ritenuto che "là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa";

- valutato con preoccupazione come, soprattutto in assenza di una nuova disciplina costituzionale che ripartisca più nettamente le competenze legislative tra Stato e Regioni, tale innovazione giurisprudenziale rischia di ampliare a dismisura l'ambito non tanto della leale collaborazione, quanto quello di una sostanziale co-decisione legislativa con effetti negativi sulla qualità della legislazione, sulla sua efficacia e sul principio di responsabilità dei diversi livelli di governo;

- rilevato che il complesso delle integrazioni e correzioni, contenute nell'intesa che il Governo ha dichiarato di voler recepire nel testo, indeboliscono nel loro complesso l'efficacia del decreto delegato rispetto agli obiettivi indicati nella legge delega, in primis quello della razionalizzazione e della riduzione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, delle partecipazioni pubbliche esistenti, nonché quello di evitare, per il futuro, il ripetersi della degenerazione del sistema delle S.p.a pubbliche;

- considerata tuttavia prioritaria l'esigenza di rendere operativo il decreto, dando certezza del quadro giuridico a tutti i soggetti coinvolti;

- segnalata l'esigenza che, come peraltro già previsto dal decreto legislativo, siano assicurate, per i lavoratori interessati dal processo di riorganizzazione in atto, adeguate misure a tutela del lavoro e dell'occupazione,

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

- con riferimento all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, relativa alla facoltà di derogare all'articolo 4, comma 2, lettera a), per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, si precisi che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l'affidamento originario sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 9, si segnala la necessità di stabilire che la facoltà del Presidente della Regione di "deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a

singole società a partecipazione regionale" sia subordinata al rispetto di specifici criteri e di procedure di verifica, pena il rischio di vanificare totalmente gli obiettivi del provvedimento;

- all'articolo 4, comma 2, lettera d), si valuti attentamente l'opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi, ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, e ciò anche in considerazione della norma di cui all'articolo 16, che attenua le modalità in cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società in house rispetto alla disciplina comunitaria in materia.